

Legge regionale 11 settembre 1991 , n. 48 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.

Art. 21

1.

(ABROGATO)

(1)

2. Nei limiti previsti dal decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 1990, n. 2851/SGS, l' Amministrazione regionale è autorizzata altresì a rimborsare le spese di ripristino delle aree occupate da insediamenti provvisori, sostenute direttamente dai proprietari anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, pur in carenza della autorizzazione sindacale di cui all' articolo 2, quinto comma, della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni.

Note:

1 Comma 1 abrogato da art. 138, comma 3, L. R. 13/1998